

STATUTO del "CENTRO DI INIZIATIVA GAY"

Votato ed approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno 22 novembre 2014.

TITOLO I - NATURA E SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1)

(Costituzione)

È costituito con sede in Milano, il CENTRO DI INIZIATIVA GAY Onlus, di seguito abbreviato C.I.G o CIG.

Art. 2)

(Principi e valori)

Il CIG è una associazione di volontariato senza fini di lucro, laica e democratica. È costituito da persone che si impegnano per l'affermazione delle libertà individuali affinché i diritti civili di tutti siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e, in particolare, per il diritto a un sereno sviluppo dell'identità personale e a una vita piena e soddisfacente.

I valori sui cui si fonda l'azione di Arcigay sono:

- o il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- o la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- o l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- o il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- o la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
- o la democrazia interna, la partecipazione dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 3)

(Finalità)

Il C.I.G., oltre a recepire integralmente quanto stabilito dall'Art. 3 dello Statuto nazionale di Arcigay, si impegna a promuovere la cultura LGBTQ (Lesbica, Gay, Bisessuale, Trans, Queer) anche attraverso la gestione di un patrimonio archivistico, librario e audiovisivo e a favorire la comunicazione all'interno della comunità LGBT (Lesbica, Gay, Bisessuale, Trans) e tra questa ed il resto della popolazione.

Le iniziative del C.I.G. possono svolgersi sia all'interno delle sedi del Comitato sia all'esterno.

Il C.I.G. non può svolgere o promuovere attività diverse da quelle indicate nello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4)

(Intenti)

La modalità di realizzazione dei fini statutari è caratterizzata dalla non violenza, e si concretizza in azioni di sostegno, organizzazione, promozione e gestione di servizi e iniziative, mediante le attività di Sezioni, Gruppi e Commissioni.

Art. 5)

(Struttura)

Il C.I.G. aderisce ad Arcigay e ne riconosce le funzioni e le prerogative degli organi istituzionali così come definiti dallo Statuto nazionale.

Il C.I.G. partecipa ai Congressi nazionali di Arcigay secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale e con la funzione attribuitagli dal Consiglio Nazionale e dai Regolamenti previsti.

Art. 6)

(Riconoscimento)

Il C.I.G. affianca il proprio simbolo al marchio di riconoscimento ufficiale di Arcigay in tutte le comunicazioni e evidenzia la sua natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus). Il CIG comunica verso l'esterno come "CIG Centro di Iniziativa Gay ONLUS – Arcigay Milano" oppure "CIG Arcigay Milano Onlus".

TITOLO II - PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, TESSERAMENTO

Art. 7)

(Partecipazione)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci; le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Tutte le cariche elettive si intendono a titolo gratuito.

Il C.I.G. per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dai soci. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

Art. 8)

(Il socio)

Possono aderire al C.I.G. in qualità di soci le persone che hanno compiuto i sedici anni di età e che si riconoscono nelle finalità e nello spirito dell'Organizzazione. L'adesione, che non può essere temporanea, comporta l'accettazione del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni emanate dagli organi sociali, dello Statuto nazionale di Arcigay, l'adozione della tessera sociale ed il versamento della quota associativa annuale. Ai fini dell'adesione, chiunque ne abbia interesse fa domanda di ammissione al Presidente del CIG.

La richiesta di adesione si ritiene accettata in caso di mancata risposta negativa entro 7 giorni.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può appellarsi agli organi di garanzia previsti dal presente Statuto o direttamente a quelli previsti dallo Statuto nazionale di Arcigay.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.

Sono soci del CIG tutti coloro che si iscrivono ad Arcigay attraverso il CIG per la prima volta. I soci di altre associazioni aderenti ad Arcigay che rinnovano la quota di adesione annuale presso il CIG e tutti i soci di Arcigay che abbiano rinnovato la quota annuale di adesione presso altra associazione, possono essere considerati soci del CIG previa richiesta esplicita di trasferimento al Presidente del CIG.

La qualifica di socio decade per recesso, morte o esclusione dell'associato. Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente. La Consulta del CIG, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

La violazione delle norme del presente Statuto o del regolamento interno può essere motivo di sospensione e/o esclusione del socio nei modi indicati dal successivo Art. 11). In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9)

(Diritti e doveri)

I soci in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto a:

1. partecipare, rispettando le norme previste dallo Statuto, dal regolamento interno o da quanto deliberato dai competenti organi sociali, a tutte le attività promosse dall'Organizzazione, ivi comprese le attività di servizio;
2. promuovere e organizzare attività corrispondenti ai principi alle norme e alle finalità dell'Organizzazione, in accordo con la Consulta del CIG. Eleggere gli organi direttivi, rappresentativi e di garanzia ed ad essere eletti negli stessi;
3. contribuire alla definizione dei programmi generali e alle linee guida dell'Associazione nell'ambito del Congresso provinciale;
4. appellarsi per ogni questione inerente la vita dell'Associazione agli organi di garanzia previsti dal presente Statuto e, in seconda istanza, agli organi di garanzia previsti dallo Statuto nazionale di Arcigay fatto salvo quanto stabilito dagli Artt. 8) e 11).

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto, il regolamento e ogni altra norma emanata dai competenti organi sociali;
- b) adoperarsi per il corretto funzionamento dell'Organizzazione;
- c) far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- d) rispettare il prestigio e la credibilità dell'Associazione e dei suoi aderenti, nonché la struttura organizzativa, evitando atti od omissioni che possano nuocere all'Associazione o a suoi aderenti;
- e) risolvere eventuali controversie sorte all'interno dell'Associazione rivolgendosi in prima istanza agli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 10)

(Partecipazione dei soci)

Il C.I.G. garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità delle informazioni è garantita nei tempi e modi definiti dal regolamento o da altre norme deliberate dagli organismi competenti.

Art. 11)

(Disciplina)

Il socio che si renda responsabile di atti od omissioni che provochino danni, morali o materiali al CIG, ad altre Associazioni aderenti ad Arcigay e/o ai loro associati e/o utenti, o che non rispetti le norme sancite dallo Statuto, dal regolamento o deliberate dagli organi del CIG potrà essere sospeso o espulso dall'associazione.

Il Presidente è il soggetto che può decidere la sospensione del socio.

La sospensione dello status di socio implica l'impossibilità di accesso alle sedi dei Comitati provinciali Arcigay e delle Associazioni affiliate e di partecipazione alle loro attività.

La Consulta è il soggetto che potrà revocare la sospensione o tramutarla in espulsione.

Il socio potrà sempre appellarsi all'assemblea dei soci per provare ad ottenere il reintegro della sua qualifica di socio.

Art. 12)

(Voto segreto)

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda 1/5 dei presenti.

Le elezioni e la sfiducia delle cariche elettive, l'annullamento delle delibere o norme del Consiglio e della Consulta provinciale e l'annullamento delle decisioni del Collegio dei Probi Viri, avvengono sempre a scrutinio segreto.

Lo spoglio dei voti espressi a scrutinio segreto viene svolto pubblicamente.

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13)

(Struttura)

Gli organi decisionali e dirigenti del CIG sono:

- L'assemblea dei Soci (o Congresso) del CIG;
- La Consulta del CIG;

Gli organi di garanzia del CIG sono:

- il collegio dei Sindaci Revisori;
- il collegio dei Probi Viri;

Le attività del CIG si sviluppano attraverso:

- Sezioni;
- Gruppi;
- Commissioni;

Le attività del Comitato si svolgono di norma nella sede centrale salvo che questioni logistiche non suggeriscano diversamente.

Art. 14)

(L'Assemblea dei Soci o Congresso del CIG)

L'assemblea dei soci, o Congresso, è il massimo organo deliberante del CIG. All'Assemblea hanno diritto di partecipazione, di voto e di elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e tutti i soci trasferiti.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e, al massimo, ad una delega.

Le deleghe, sottoscritte in originale dal delegante, devono riportare il nome, cognome e numero di tessera associativa del delegante e del delegato e la data dell'Assemblea a cui fanno riferimento. Il delegato potrà essere scelto esclusivamente tra i soci con diritto di voto.

L'Assemblea si tiene nei locali sede dell'Organizzazione a meno che problemi organizzativi o logistici non impongano diversamente.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede del CIG e comunicata alle associazioni aderenti ad Arcigay presenti sul territorio di attività al fine di rendere possibile la partecipazione di tutti i soci.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e in seconda

convocazione, dopo almeno 24 ore, con i soci presenti.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale riassuntivo da trasciversi entro trenta giorni sull'apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea dei Soci e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 3 giorni dalla riunione.

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei votanti salvo il caso in cui prima del voto l'Assemblea decida, a maggioranza semplice dei votanti, di ricorrere a maggioranze diverse.

Art. 15)

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data dell'adunanza, ogni qualvolta:

- a) le scadenze e/o gli obblighi statutari lo prevedano
- b) sia richiesto almeno dalla maggioranza dei componenti della Consulta del CIG;
- c) sia richiesto da almeno 25 soci, previa delibera favorevole della Consulta del CIG;
- d) sia richiesto da almeno 50 soci del CIG, senza necessità di delibera della Consulta del CIG;
- e) il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente contestualmente ne fissa l'Ordine del Giorno. Nei casi b), c) e d) i richiedenti indicheranno nel dettaglio gli argomenti che dovranno esservi inseriti. In caso non sia disposta la convocazione entro i termini prescritti dallo Statuto o entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta nei casi b), c) e d), ogni socio può sollecitarla, nell'ordine, al Presidente stesso, al Vicepresidente o a qualsiasi altro componente della Consulta del CIG che dovrà attivarsi per predisporla entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso sia impossibile contattare i componenti della Consulta del CIG o la convocazione richiesta non sia annunciata entro i termini, il socio richiedente potrà attivarsi autonomamente e convocare l'Assemblea dei Soci con i metodi stabiliti dal precedente Art. 14 con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 16)

(Poteri dell'Assemblea)

Le attribuzioni dell'Assemblea sono le seguenti:

- o entro il 30 novembre, quando previsto:
 - eleggere i Componenti della Consulta del CIG (in numero uguale al numero delle Sezioni riconosciute dall'Assemblea);
 - il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - il Collegio dei Probi Viri;
 - definire il progetto associativo e le linee guida dell'associazione;
 - approvare il Bilancio Previsionale;
- o ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico annuale:
 - approvare il Bilancio Consuntivo ed eventuali variazioni del Bilancio Previsionale;

- approvare le proposte di modifica dello Statuto nelle modalità stabilite dall'Art 36);
- deliberare l'istituzione o lo scioglimento delle Sezioni nonché l'approvazione o modifica del loro progetto istitutivo;
- revocare il mandato ai soci eletti dall'Assemblea negli organi direttivi, rappresentativi e di garanzia, in toto o nominalmente, ed eleggerne i sostituti, nelle modalità stabilite dagli Articoli 22), 33);
- deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione nelle modalità stabilite dall'Art. 38);
- annullare delibere e/o norme della Consulta del CIG nelle modalità stabilite dall'Art. 22), e oltre che le decisioni del Collegio dei Probi Viri.
- deliberare in merito all'acquisizione di beni immobili necessari alle attività del CIG o all'alienazione di quelli eventualmente già posseduti dall'Associazione;
- in occasione dell'elezione dei delegati al Congresso nazionale da parte del Congresso territoriale, indicare, mediante votazione, i candidati alla carica di Consigliere Nazionale che i rappresentanti del CIG promuoveranno secondo le disposizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti adottati da Arcigay.

Art. 17)

(La Consulta del CIG)

La Consulta del CIG è Organo consultivo e deliberativo dell'associazione nel periodo intercorrente tra una Assemblea dei Soci e la successiva.

Essa è composta da:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- i componenti eletti dall'Assemblea dei soci (Delegati).
- un rappresentante per ognuna delle Sezioni riconosciute attive all'ultimo Congresso elettivo.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei Probi Viri;
- il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori;
- il coordinatore di ciascuna Sezione, Gruppo e/o Commissione;
- il Presidente di ciascuna Associazione che aderisce ad Arcigay operante nel territorio di competenza del CIG o un suo delegato.
- I Consiglieri Nazionali di Arcigay soci del CIG.

Qualora una persona ricopra più di una carica in seno alla Consulta, ai fini del conteggio del numero legale e della votazione, questa rappresenterà sempre e comunque un solo voto.

Art. 18)

(Compiti della Consulta in prima seduta)

La Consulta dura in carica due anni, e comunque fino all'elezione della successiva Consulta.

Prima della conclusione dell'Assemblea dei Soci sede di elezione dei delegati alla Consulta, viene convocata dal Presidente del Congresso entro 10 giorni al fine di:

- a) nominare il Presidente
- b) nominare il Vicepresidente scelto al proprio interno
- c) cooptare un numero di componenti atti a raggiungere il numero stabilito, nel caso di mancata elezione da parte dell'Assemblea;
- d) nominare il Tesoriere dell'associazione;
- e) nominare, tra i propri componenti, chi svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta;
- f) definire il limite di spesa (per operazione e giornaliero) del Tesoriere in autonomia dal Presidente.
- g) stabilire compiti, incarichi, deleghe e responsabilità degli altri componenti della Consulta in relazione alle attività svolte dall'associazione.

Art. 19)

(Poteri della Consulta)

La Consulta del CIG, nel rispetto dei programmi e delle linee guida definite dall'Assemblea dei Soci:

- a) revoca la qualifica di socio per i motivi e con i metodi di cui agli Artt. 8) e 11);
- b) sulla base delle indicazioni derivanti dallo Statuto, ogni qualvolta sia necessario, emana, ratifica, modifica o abroga norme che nel loro insieme costituiscono il Regolamento per l'attuazione delle norme statutarie,; nonché disciplina le attività del C.I.G. e successivamente ne cura il rispetto;
- c) ratifica l'adesione a organismi e Istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su tematiche inerenti i fini statuari nonché le modalità di collaborazione, designandone eventualmente i propri rappresentanti negli stessi;
- d) con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, delibera su progetti e capitoli di spesa non previsti dal bilancio previsionale approvato dall'Assemblea dei Soci che abbiano carattere d'urgenza, per variazioni che, complessivamente, non superino il 10% del bilancio previsionale stesso;
- e) con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, approva le modifiche ad ogni singola voce del bilancio previsionale approvato dall'Assemblea dei Soci per variazioni complessivamente non superiori al 10% di ogni capitolo di spesa;
- f) con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, ridefinisce i capitoli di spesa per variazioni che non comportino modifiche al totale del bilancio previsionale;
- g) ai fini di salvaguardare le attività del Comitato, in caso di vacanza o inadempienza di un Coordinatore di Sezione o di prolungata inattività di una Sezione, incarica un socio a ripristinare la funzionalità della Sezione stabilendone tempi e metodi;

- h) decide se revocare la sospensione di un socio o tramutarla in espulsione;
- i) ratifica la costituzione dei Gruppi, ne coordina le attività;
- j) può avvalersi della collaborazione di Commissioni da essa istituite secondo le disposizioni dell'Art. 26) o di esperti d'area; nomina un referente che relazioni l'operato della Commissione alla Consulta;
- k) modifica il limite di spesa (per operazione e giornaliero) per le operazioni effettuate dal Tesoriere;
- l) discute ed approva il bilancio previsionale redatto dal Tesoriere e dal Presidente e da presentare all'Assemblea dei Soci;
- m) richiama le Sezioni qualora le attività svolte non siano in linea con i principi dell'Associazione. In caso di reiterata inosservanza potrà procedere alla sospensione di dette attività;
- n) provvede all'iscrizione del CIG a Enti, Organismi, Istituzioni o Associazioni, anche in forma volontaria, se necessario o utile al conseguimento dei fini statutari o alle attività dell'Associazione;
- o) in caso il CIG ricopra la funzione di Comitato Territoriale, indica al Consiglio Nazionale i sostituti alla carica di Consigliere nazionale nel caso di dimissioni, decadenza di uno o più Consiglieri Nazionali espressione del Comitato;
- p) è responsabile della gestione ordinaria delle proprietà mobili e immobili del CIG;
- q) conferisce e revoca il mandato di un Tesoriere a maggioranza dei suoi componenti. Il Tesoriere può essere scelto fra i membri della Consulta ovvero tra tutti i soci, comunque in regola con i pagamenti della quota associativa annuale alla data del verbale di Consulta in cui si dà conto dell'accettazione dell'incarico da parte della persona nominata.
- r) conferisce e revoca il mandato del Presidente e del Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere scelti fra i membri della Consulta ovvero tra tutti i soci, comunque in regola con i pagamenti della quota associativa annuale alla data del verbale di Consulta in cui si dà conto dell'accettazione dell'incarico da parte della persona nominata.

La Consulta deve procedere alla nomina del nuovo Presidente e/o Vicepresidente entro 10 giorni dalla data della delibera della Consulta con cui è stato revocato il mandato o dalla data della comunicazione delle dimissioni.

Nel caso in cui un nuovo Presidente non risultasse nominato entro 90 giorni dalla chiusura del Congresso in cui sono stati eletti i Delegati alla Consulta, oppure dalla data di dimissioni o di revoca del mandato, la Consulta in carica decade e deve essere convocato un nuovo Congresso ai sensi dell'articolo 15.

Il Presidente e il Vicepresidente dimissionari o revocati rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione dell'associazione fino alla nomina, rispettivamente, del nuovo Presidente e Vicepresidente.

Nel caso di vacanza del Presidente, la legale rappresentanza è esercitata dal Vicepresidente; nel caso di vacanza contestuale del Presidente e del Vicepresidente, la legale rappresentanza è esercitata dal Presidente dei Probi Viri.

Nel caso in cui non si riuscisse ancora ad eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data di chiusura di quest'ultimo Congresso, si attiveranno le procedure di scioglimento della stessa senza la necessità di preventiva delibera da parte del Congresso, ma seguendo, in quanto applicabile, quanto specificato dall'art. 38).

Art. 20)

(Funzionamento della Consulta)

La Consulta del CIG è convocata almeno ogni due mesi dal Segretario e comunque:

- a) alle scadenze che la Consulta stessa può definire, anche con un preavviso inferiore ai 5 giorni;
- b) su richiesta di un terzo dei componenti;
- c) su richiesta del Presidente;
- d) su richiesta del Tesoriere nel caso previsto dall'Art. 25 del presente Statuto;

Le riunioni della Consulta vengono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni

In riferimento ai punti b) e c) del presente articolo, i richiedenti devono indicare al Segretario gli argomenti di discussione; in questo caso la Consulta dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta e l'Ordine del giorno dovrà contenere almeno gli argomenti indicati dai richiedenti. Se il Segretario non procedesse alla convocazione nei tempi previsti, i richiedenti potranno procedere autonomamente alla convocazione.

L'Ordine del giorno viene redatto dal Presidente del Comitato sulla base delle richieste pervenute dai singoli componenti della Consulta. La Consulta stessa potrà variare l'ordine nel quale i vari punti verranno discussi ma non potrà aggiungere nuovi punti.

È compito del Segretario che la convocazione sia pubblicizzata con i mezzi stabiliti dal regolamento.

Le riunioni della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei votanti salvo il caso in cui, prima del voto, la Consulta decida, a maggioranza semplice dei votanti, di ricorrere a maggioranze diverse. Le delibere di nomina e revoca del Presidente è a maggioranza assoluta dei componenti in validità di mandato. La revoca del Vicepresidente e del Tesoriere è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in validità di mandato, con il voto favorevole del Presidente, quando non vacante.

Tutti i soci possono assistere alle riunioni della Consulta senza facoltà di parola. In caso il Presidente della seduta o almeno un terzo dei componenti della Consulta con diritto di voto lo ritenessero necessario, la facoltà di parola potrà essere concessa a uno o più presenti. La Consulta potrà decidere a maggioranza di trattare uno o più punti dell'Ordine del giorno con la sola presenza dei componenti con diritto di voto, o con l'accesso consentito solo a determinate persone. È altresì facoltà del Presidente della seduta allontanare dalla riunione i soci che rechino disturbo o intralcio ai lavori della Consulta.

Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale riassuntivo da trascriversi entro trenta giorni sull'apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla trascrizione.

Il Segretario della Consulta è responsabile della trascrizione, esposizione e corretta conservazione dei verbali.

I componenti effettivi della Consulta hanno diritto di iscriversi all'associazione "B3".

Art. 21)

(Elezioni e sostituzione e decadenza cariche elette dal Congresso)

I delegati alla Consulta sono eletti con voto segreto dall'Assemblea dei Soci tra i soci che si siano candidati secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Per la carica di Delegato della Consulta è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 per cento dei votanti. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero delle cariche da eleggere qualora i candidati siano in numero uguale o superiore al numero richiesto. Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore al numero delle cariche da eleggere, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero dei candidati.

Qualora dopo la votazione restassero libere delle cariche a Delegato nonostante fossero presenti altri candidati, con il voto favorevole di almeno il 20 per cento dei votanti si potrà procedere a una nuova votazione per le sole cariche libere. Qualora al termine delle votazioni restassero libere delle cariche, la Consulta dovrà, durante la prima riunione valida cooptare il numero di delegati mancanti al completamento della sua composizione.

È prevista la decadenza del Componente della Consulta eletto dall'Assemblea dei soci e/o cooptato dalla Consulta (Delegati) dopo tre assenze consecutive alle riunioni della Consulta. Il/i Delegato/i decaduto/i viene sostituito a norma di Statuto.

Nel caso di dimissioni di un Componente della Consulta eletto dall'Assemblea dei Soci, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti che abbiano raggiunto la soglia stabilita dal presente articolo, in ordine decrescente di preferenze ricevute.

In caso di mancanza candidati non eletti con i requisiti richiesti, la Consulta coopterà il o i sostituti a maggioranza dei componenti in carica.

Art. 22)

(Revoca del mandato dei componenti parte dell'Assemblea)

Il mandato a uno o più delegati alla Consulta, può essere revocato con voto a maggioranza dal Congresso convocato secondo le disposizioni dell'Art. 15) punti c) e d).

Con le modalità previste dall'Art. 15), punti c) e d) e 16 possono essere annullate dal Congresso le delibere del Consiglio e della Consulta provinciale e le norme promulgate dagli stessi.

Art. 23)

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta l'unità politica e organizzativa del CIG. Egli è componente di diritto della Consulta del CIG; ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione; assicura il regolare funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione; cura i rapporti dell'Associazione con l'esterno.

Il Presidente, in situazioni di particolare necessità e urgenza, tale per cui fosse impossibile anche la semplice consultazione dei componenti della Consulta del CIG, può attribuirsi provvisoriamente le prerogative previste dallo Statuto.

Se la Consulta non dovesse approvare le decisioni del Presidente prese in situazioni di urgenza e necessità, verrà convocata l'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni previste dall'Art. 15, punto b)

Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso, insieme al Tesoriere a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale del CIG. Può disporre, in via cautelativa, quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell'Associazione richiedendo contestualmente una riunione urgente della Consulta per la

deliberazione delle conseguenti azioni.

Il Presidente convoca e apre i lavori dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente insieme al Tesoriere redige il Bilancio consuntivo e il Bilancio previsionale.

Il Presidente autorizza il Tesoriere per le operazioni economico-finanziarie che superino il limite di spesa in autonomia definito dalla Consulta come stabilito dagli Artt. 18) punto d) e 19) punto k).

In caso di operazioni di un importo inferiore il mandato è esecutivo è del Tesoriere. Nello svolgimento delle proprie prerogative e delle proprie funzioni il Presidente può avvalersi di Collaboratori esecutivi, che potranno anche non essere iscritti all'Associazione, da lui nominati e delle cui attività risponde personalmente.

Art. 24)

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente, sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i compiti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o occasionale e su sua delega.

Art. 25)

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo, economico e contabile dell'Associazione. E' componente di diritto della Consulta del C.I.G. Relaziona alla Consulta sull'andamento finanziario dell'Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gli ordini del giorno che hanno impatto sul Bilancio.

Il Tesoriere predispose il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Previsionale d'intesa con Presidente e li sottopone preventivamente (senza votazione) alla Consulta e poi all'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere riferisce direttamente alla Consulta provinciale.

Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso, insieme al Presidente, a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell'Associazione nazionale. Può disporre, in via cautelativa quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell'Associazione richiedendo contestualmente una riunione urgente della Consulta del C.I.G. per la deliberazione delle conseguenti azioni come disposto dall'Art. 20 punto d).

Eventuali dipendenti o collaboratori interni e/o collaboratori esterni e/o referenti delle Sezioni e Commissioni coinvolti nella gestione economica, finanziaria, bancaria e fiscale rispondono al Presidente e alla Consulta attraverso il Tesoriere.

Il Tesoriere riceve autorizzazione e mandato per l'esecuzione di tutte le operazioni di banca e cassa da parte del Presidente che ha la rappresentanza legale e politica, nonché il potere di firma dell'Associazione.

Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 19) punto r) il mandato del Tesoriere termina con l'elezione del nuovo Tesoriere secondo le modalità previste dall'Art. 18) punto b).

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 35) del presente Statuto, in caso di vacanza del Tesoriere, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, ne assume ad interim tutte le funzioni e responsabilità ad eccezione del potere di firma presso gli Istituti di credito, per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi. Per tutto questo periodo non saranno quindi possibili operazioni che superino il limite di spesa definito dalla Consulta.

La Tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate a nome del C.I.G. a meno che norme

legislative non impongano diversamente.

Art. 26)

Lo svolgimento delle attività del CIG, in base a quanto indicato dall'Art 13) si articola in:

- Sezioni;
- Gruppi;
- Commissioni.

Le Sezioni si compongono di soci che si riuniscono e si organizzano autonomamente sulla base di un progetto comune di attività che deve essere illustrato e approvato dall'Assemblea dei Soci, come devono essere illustrate e approvate le eventuali successive variazioni nonché valutate le attività svolte.

Le finalità e le attività delle Sezioni non possono travalicare i fini ed i limiti indicati e le modalità illustrate dallo Statuto e dal regolamento. Le attività comuni a più Sezioni saranno coordinate dalla Consulta del CIG.

I Collaboratori esecutivi del Presidente possono concordare con le Sezioni ed i loro Coordinatori attività di collaborazione e coordinamento tra le Sezioni stesse.

Le Sezioni devono dotarsi di un regolamento interno che deve essere ratificato dalla Consulta che preveda almeno:

- le modalità di elezione del Coordinatore e le sue prerogative;
- le modalità di elezione del rappresentante della sezione in Consulta;
- le modalità di documentazione delle attività svolte,

Le Sezioni non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria del C.I.G.

I Gruppi si costituiscono su proposta di un insieme soci sulla base di un progetto di attività ed intenti in linea con le finalità definite dal presente Statuto, previa ratifica da parte della Consulta del CIG. La Consulta nomina il Coordinatore del Gruppo valutando i suggerimenti dei componenti del Gruppo stesso o dei soci che ne propongono l'istituzione. I Gruppi riferiscono alla Consulta sulla proprie attività almeno ogni tre mesi, e comunque quando la Consulta lo ritenga opportuno. La Consulta può indirizzare e coordinare le attività del Gruppo e può deliberare la sospensione o lo scioglimento del Gruppo. I Gruppi non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria del C.I.G.

Previa delibera favorevole della Consulta il Gruppo può chiedere all'Assemblea dei Soci la trasformazione in Sezione dopo almeno un anno di attività continuativa.

Le Commissioni sono organi ausiliari della Consulta del CIG e sono istituite per svolgere attività o attuare progetti di competenza della Consulta e/o istituite a tempo determinato per svolgere attività e approfondire tematiche di competenza della Consulta che ne determina di volta in volta la composizione, indicandone il Referente, le finalità e le modalità di sviluppo dell'attività. Sono responsabili verso la Consulta e a questa riferiscono. Le Commissioni non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria del C.I.G.

Art. 27)

(Incompatibilità delle cariche)

Un socio non può ricoprire contemporaneamente più di una delle seguenti cariche:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere.

L'elezione alla nuova carica implica decadenza automatica dalla carica precedentemente ricoperta.

La funzione di Coordinatore di Sezione e Rappresentante di Sezione alla Consulta non è compatibile con la Carica di Delegato dell'Assemblea dei Soci alla Consulta e con quella di Tesoriere.

TITOLO V – FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO

Art. 28)

(Gestione contabile)

La gestione contabile del C.I.G. si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29)

(Finanziamenti)

Le entrate del C.I.G., ai vari livelli, sono costituite dalle quote associative, dalle donazioni dei soci e dei privati cittadini, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo provenienti da enti pubblici e privati, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzate prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione

Art. 30)

(Gestione finanziaria)

Il Bilancio consuntivo dell'Associazione è redatto dal Tesoriere in collaborazione con il Presidente sulla base della documentazione e delle risultanze delle scritture contabili. Deve essere compilato sulla base del corrispondente bilancio previsionale, verificato dal Collegio dei Sindaci Revisori, presentato alla Consulta e sottoposto all'approvazione del Congresso. Eventuali avanzi di gestione e i proventi delle attività dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci.

Il C.I.G. nel corso della sua attività può devolvere fondi ad Enti o Associazioni culturali, assistenziali, benefiche o sportive senza finalità di lucro, nonché a Onlus, le cui attività siano conformi ai principi statutari.

Il Tesoriere e il Presidente, valutate le proposte, le necessità e i progetti emersi in Consulta, in linea con le risorse e le spese prevedibili, redigono il bilancio Previsionale da presentare alla Consulta.

Successivamente il Bilancio previsionale dovrà essere approvato dalla Assemblea dei Soci previo esame ed eventuali modifiche ivi proposte. Il Bilancio previsionale dovrà essere redatto in forma sintetica per capitoli di spesa.

TITOLO VI - ORGANI DI GARANZIA

Art. 31)

(Il collegio dei sindaci revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da un minimo di 2 a un massimo di 3 soci che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e che durano in carica tre anni. Per l'elezione alla carica è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 per cento dei votanti.

Contestualmente al conferimento del mandato al nuovo Collegio, il Presidente dell'Assemblea indica l'ordine dei sostituti scelti tra i candidati non eletti, che abbiano raggiunto la percentuale richiesta, procedendo per ordine di preferenze ricevute.

La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l'elezione del Collegio affinché si svolga in una data tra i sette e i venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione, i componenti del Collegio nominano fra loro il Presidente. Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente del Collegio:

- quando lo ritenga necessario
- quando lo richiedano le norme statutarie
- quando gli venga richiesto da almeno un componente del Collegio
- quando lo richieda la Consulta

In riferimento ai punti c) e d) del presente articolo, il Presidente del Collegio dovrà fissare la data entro i successivi 15 giorni.

Le relazioni del Collegio dei Sindaci devono essere sottoscritte da tutti i componenti dello stesso, i quali potranno chiedere siano apposte note aggiuntive sottoscritte singolarmente. Alle riunioni del Collegio in cui è previsto l'esame di documentazioni contabili dovrà essere presente il Presidente dell'Associazione e/o un consulente da lui delegato. Copia di tali relazioni dovrà essere esposta in apposito spazio nella sede dell'Associazione per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla realizzazione delle stesse.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più sindaci viene convocata una riunione della Consulta che ratificherà il subentro del o dei sostituti, che dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio. Nel caso fosse impossibile sostituire uno o più componenti del Collegio dei Sindaci revisori, la Consulta a maggioranza dei due terzi dei componenti provvederà ad eleggere i sostituti.

In caso un'assemblea dei Soci non fosse in grado di eleggere almeno 2 Sindaci, la Consulta nella prima riunione provvederà a nominare, a maggioranza di 2 terzi dei componenti, due Sindaci, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima successiva Assemblea dei Soci.

In caso di sostituzione di uno o più sindaci, il Collegio dovrà rieleggere il proprio presidente.

Art. 32)

(Compiti del Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è delegato dall'Assemblea dei Soci al controllo della correttezza nella tenuta delle scritture contabili, alla rispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili, alla documentazione comprovante i movimenti economici secondo quanto indicato dallo Statuto e/o dal regolamento. A seguito di ciò redige una relazione da allegare al Bilancio consuntivo presentato all'Assemblea dei Soci che riferisca sull'autenticità e la correttezza delle scritture contabili. Ai componenti del Collegio è garantito l'accesso a qualsiasi documento contabile, amministrativo e finanziario alla presenza del Presidente e/o di un consulente da lui delegato, e rispondono all'Assemblea per quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento al bilancio.

Art. 33)

(Revoca del mandato di Sindaco)

Il Collegio dei Sindaci Revisori può essere sfiduciato in toto o nominalmente prima del termine del mandato, da un'assemblea dei soci convocata secondo le disposizioni dell'Art.15) punti c) d), in tale Congresso deve essere prevista l'elezione dei sostituti.

Art. 34)

(Il Collegio dei Probi Viri)

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre soci che vengono eletti dall'assemblea dei soci convocata secondo le disposizioni dell'Art. 16), con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e durano in carica tre anni.

Contestualmente al conferimento del mandato al nuovo Collegio, il Presidente dell'assemblea dei Soci indica l'ordine dei sostituti scelti tra i candidati non eletti, che abbiano raggiunto la percentuale richiesta, procedendo per ordine di preferenze ricevute.

La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l'elezione del Collegio affinché si svolga in una data tra i sette e i venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione, i componenti del Collegio nominano fra loro il Presidente. Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente del Collegio quando lo richiedano le norme statutarie.

È compito del Collegio dei Provi Viri dirimere le controversie sorte tra soci e tra soci e organi del C.I.G. per ciò che concerne la violazione e/o l'interpretazione dello Statuto e del regolamento.

Nel caso siano coinvolti nella controversia uno o più componenti del Collegio dei Probi Viri o il Collegio stesso, la competenza è delegata al Collegio dei Garanti di Arcigay se disponibile.

Ciascuna delle parti interessate può richiedere l'intervento dei Probi Viri facendone richiesta al Presidente del Collegio. Al Collegio può essere anche richiesto preventivamente di emettere pareri non vincolanti su argomenti generali e non riferiti a casi specifici.

Nel caso in cui, su richiesta di uno o più soci, il Collegio rilevi che i componenti della Consulta provinciale, in merito alla stessa istanza, disattendano quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà richiamare le parti al rispetto delle norme.

Le decisioni del Collegio dei Probi Viri devono essere deliberate alla presenza di tutti i componenti dello stesso. Le riunioni del Collegio si tengono a porte chiuse e vengono convocate dal Presidente del Collegio con invito personale agli altri componenti da far pervenire con un preavviso di almeno 7 giorni. Il Collegio ha l'obbligo di convocare gli interessati per ascoltarne le ragioni prima di deliberare e le delibere devono essere motivate e redatte in forma scritta e inviate alle parti e al

Presidente del Comitato.

Ogni responso deve essere comunicato entro e non oltre i trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza del Collegio. Qualora tale delibera riguardi l'Associazione o i suoi organi, una copia del responso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla sua realizzazione.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più probi viri viene convocata una riunione della Consulta che ratificherà il subentro del o dei sostituti, che dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

In caso di sostituzione di uno o più componenti , il Collegio dovrà rieleggere il proprio presidente.

Art. 35)

(Incompatibilità)

La carica di Probo viro è incompatibile con quella di

- Sindaco revisore;
- Presidente o presidente pro tempore ;
- Vicepresidente o vice-presidente pro tempore;
- Tesoriere;
- Delegato alla Consulta;
- Coordinatore di Sezione o Rappresentante di una sezione in Consulta;
- Presidente o componente del Collegio dei Garanti di Arcigay.

La carica di Sindaco revisore è incompatibile con quella di:

- Presidente o presidente pro-tempore;
- Vicepresidente o vicepresidente pro tempore;
- Tesoriere fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 25);
- Probo viro;
- Delegato alla Consulta;
- Coordinatore di Sezione e o rappresentante di una sezione in Consulta.
- Incaricato o delegato alla gestione economico-finanziaria

TITOLO VII - Norme finali

Art. 36)

(Modifiche allo Statuto)

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte da qualsiasi socio e devono essere dichiarate congruenti con l'intero testo dello Statuto dal Collegio dei Probi Viri, e in seguito approvate a maggioranza dall'assemblea dei Soci. La Consulta, in collaborazione con il Collegio

dei Probi Viri, ha facoltà di apportare modifiche allo Statuto, che siano richieste da disposizioni di legge o da organismi istituzionali.

Le modifiche allo Statuto vengono approvate a maggioranza di voti validi espressi escludendo quindi le astensioni.

Art. 37)

(Quanto non previsto)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto nazionale di Arcigay e, per quanto non previsto da quest'ultimo, le disposizioni di Legge.

Art. 38)

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con i 3/4 dei presenti, tale scioglimento dovrà essere confermato da una seconda Assemblea convocato non prima dei 30 e non oltre i successivi 60 giorni. Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire anche a seguito di quanto riportato all'Art. 21). L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori . Il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato di utilità sociale con finalità analoghe, fatto salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39)

(Norme abrogate)

Il presente Statuto annulla e sostituisce i precedenti.

Tutte le norme vigenti alla data di approvazione del presente Statuto e non conformi con lo stesso sono abrogate salvo quanto stabilito eventualmente dalle norme transitorie e per il tempo specifico indicato.

Norme transitorie e finali del Congresso del 22 novembre 2014:

1) Il presidente eletto dal Congresso celebrato in data 22 novembre che ha modificato gli articoli 16,17,18,19,20,21,22 e 27 del presente statuto proposte con MOZIONE DI MODIFICA DELLO STATUTO – n. 1, e i componenti della Consulta in carica nel medesimo periodo, decadranno dopo 60 giorni. Entro quel termine, anche in caso di mancata elezione del Presidente, si dovrà convocare un Congresso per l'elezione dei delegati alla Consulta ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.

Ciò in Milano, lì 22 novembre 2014.

Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 266 del 11.08.1991